

VERIFICHE SU IMPIANTI E ATTREZZATURE

D.P.R. 01/08/2011 N. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 6 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
(...omissis...)

D. M. 01/09/2021 – DECRETO CONTROLLI

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 1- Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
 - a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
 - b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
 - d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
 - e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

D. M. 01/09/2021 – DECRETO CONTROLLI

Art. 3- Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
(...omissis...)

ALLEGATO I

Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

1 Manutenzione e controllo periodico

(...omissis...)

2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio
3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
Rete di idranti	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler	UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme (IRAI)	UNI 11224
Sistemi di allarme vocali per scopi d'emergenza (EVAC)	UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	UNI EN 14972-1
Sistemi estinguente ad aerosol condensato	UNI EN 15276-2
Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	UNI 11280, serie delle norme UNI EN 15004

D. M. 01/09/2021 – DECRETO CONTROLLI

2 Sorveglianza

1. Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Esempio di lista di controllo estintori per la sorveglianza

Come indicato dal punto 2 del D.M. 01/09/2021 – DECRETO CONTROLLI

PROCEDURA DI SORVEGLIANZA

ESTINTORI

Operazioni da eseguire ogni 15 gg. a cura dell'Addetto/i alla Sorveglianza

1. Verificare la quantità e la posizione degli estintori secondo la disposizione rilevabile dalla planimetria del Piano di Emergenza.
2. Verificare la tipologia dell'estintore secondo quanto riportato sull'elenco estintori.
3. Verificare la presenza dell'apposito cartello di segnalazione recante il numero dell'estintore
4. Verificare che l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e che l'accesso allo stesso sia privo di ostacoli.
5. Verificare la presenza del dispositivo di sicurezza.
6. Verificare l'esposizione e la chiara leggibilità dei contrassegni distintivi dell'estintore.
7. Verificare che l'indicatore di pressione (se presente) sia posizionato all'interno del campo verde.
8. Verificare che non sussistano anomalie.
9. Verificare l'integrità della struttura di supporto e della maniglia di trasporto per gli estintori portatili e l'assale delle ruote per gli estintori carrellati.
10. Verificare la presenza del cartellino e la sua corretta compilazione.

N.B.: In presenza di estintori scarichi o con particolari meccanici usurati, rotti, mancanti o manomessi, avvisare il Datore di Lavoro o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che dovrà provvedere in merito e richiedere l'intervento della Ditta incaricata delle verifiche. Negli altri casi provvedere con mezzi propri a ripristinare le condizioni iniziali ed aggiornare la "Scheda Interventi di Sorveglianza" nel Registro delle Verifiche Periodiche.

Con la sottoscrizione della procedura l'incaricato o gli incaricati attestano di eseguire le Operazioni di Sorveglianza secondo le tempistica e le modalità indicate nella presente procedura.

Addetto/i alla Sorveglianza:

R.S.P.P.

Data : ____/____/____